Assicurazione di Responsabilità Civile per le imprese industriali



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: RC Imprese Industriali

Documento aggiornato il 1° luglio 2024 Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: <a href="https://doi.org/10.2007/nd.10.2007/

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato.

Al contratto si applica la legge italiana

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)



Che cosa è assicurato?

Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Oggetto dell' assicurazione RCT -"Garanzia Base"

- a) HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento di cose ed animali; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.
 - L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

b) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La garanzia è prestata con i limiti del massimale assicurato e, in caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno a cose avverrà previa applicazione della franchigia di €.300,00 ove non diversamente segnalato nell'esposizione delle garanzie prestate e/o attivabili.

Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta di cui sopra, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di €.2.500.000,00.

La copertura assicurativa è estesa alle seguenti Garanzie Complementari (GC) che sono sempre valide e operanti:

Locali adibiti all'esercizio dell'attività - GC01

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali e relative aree di pertinenza, impianti, macchinari, attrezzature - purché collaudati, ove previsto - utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza, purché ubicati in Italia. San Marino e Città del Vaticano.

La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- spargimento di acqua se derivante da rottura non accidentale di tubature e/o condutture, da rottura di tubature e condutture conseguenti a gelo, da occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie, da traboccamento e/o rigurgito di fogne;
- umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.150.00.

Attività complementari - GC03

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi, anche quale committente, per danni derivanti dalle sottoelencate attività, se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) qestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito aziendale;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali:
- d) di servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà ed uso di cani per i quali non siano prescritte misure restrittive da parte delle Autorità;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- g) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati; sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno, con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati ed escluso altresì qualsiasi rischio connesso allo sfruttamento economico degli stessi. Qualora la manutenzione e/o l'installazione siano affidate a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- i) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti, esclusi i danni da difetto del prodotto;
- j) possesso e utilizzo di antenne radioriceventi, di recinzione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) possesso ed utilizzo di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda.

Responsabilità Civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore - GC04

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, purché muniti di regolare patente di abilitazione in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Questa Garanzia Complementare è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Responsabilità Civile personale dei dipendenti - GC06

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi tra di loro anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dal codice penale.

Rapina, aggressioni, atti violenti - GC07

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

Estensione della qualifica di terzo - GC09

Sono considerati terzi, a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'attività/ rischio assicurato:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo che svolgano lavori diversi dall'attività/rischio assicurato, nonché fornitori e clienti;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato in ragione del loro incarico.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata sino al limite del 50% del massimale assicurato.

Vendita e somministrazione di prodotti - GC10

Sono compresi i danni cagionati dalla somministrazione e/o vendita, avvenute nell'esercizio, di prodotti.

Relativamente alla somministrazione e/o vendita di prodotti di terzi, sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; i suddetti danni dovuti a difetto originario sono viceversa inclusi relativamente ai prodotti di produzione propria.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da prodotti esplosivi, tossici e farmaceutici.

L'assicurazione è valida purché le richieste di risarcimento siano presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi. La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico. (cfr "avvenute nell'esercizio").

L'assicurazione è valida sempreché l'Assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata sino al limite di €.250.000,00 e previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.300,00.

Buona fede - GC11

L'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Danni alle cose di proprietà dei dipendenti - GC15

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, avvenuti durante la prestazione del servizio e nei luoghi ove il Contraente stia operando.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio nonché quelli cagionati ai veicoli.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata sino al limite di €.10.000,00.

Macchinari e impianti- GC22

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla detenzione e impiego di macchinari ed impianti, compresi i carrelli elevatori, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od altrui, concessi in locazione o comodato purché usati per conto proprio e per l'attività dichiarata.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in conformità al disposto all'articolo "Esclusioni" lett. C1), C2), C3), C4) di cui al successivo paragrafo "Ci sono limiti di copertura?" e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Condizione Aggiuntiva CA34 – "Massimo risarcimento"

Richiamando in operatività questa Condizione, qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. (garanzia trattata alla Sezione III del presente DIP Aggiuntivo), <u>il massimo esborso di HDI nel suo complesso non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.</u>

Questa Condizione potrà essere attivata solamente se acquistata contestualmente alla RCO.

Questa condizione, se acquistata dal Ciente, dà diritto allo sconto del 20% sul premio di tariffa relativo alle garanzie RCT e RCO.

Condizione Particolare CP3

"Assicurazione di secondo rischio" Richiamando in operatività questa Condizione, premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come indicato nella Scheda di polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.

Questa condizione, se acquistata dal Ciente, dà diritto allo sconto del 40% del premio RCT.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Condizione Aggiuntiva CA05 – "Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti"

Richiamando in operatività questa Condizione, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione delle malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dal codice penale.

Questa Condizione potrà essere attivata solamente se acquistata contestualmente anche la garanzia RCO (garanzia trattata alla Sezione II del presente DIP Aggiuntivo).

Questa Condizione comporta un premio aggiuntivo in aumento del: 15% se la percentuale di lavori ceduti in subappalto non è superiore al 50%, 35%, per percentuali maggiori al 50%.

L'aumento del premio viene conteggiato contestualmente sul premio RCT che quello RCO.

Condizione Aggiuntiva CA06 - "Cessione di lavori in subappalto"

Richiamando in operatività questa Condizione, premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto i lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- la responsabilità civile dei subappaltatori per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

La garanzia è prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, la quota percentuale indicata in polizza.

Questa garanzia comporta un premio aggiuntivo determinato dalla percentuale di lavori ceduti in subappalto.

In particolare, per percentuale:

- non superiore al 50%, l'aumento sarà del 15%,
- maggiore del 50%, aumento del 35%.

Condizione Aggiuntiva CA07 - "Danni a mezzi sotto carico e scarico"

Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine. Relativamente ad unità naviganti a motore e imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

	Per guesta Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 1%.
	r er questa condizione, il oliento/Assicurato paga un aumento dei premio No i dei 176.
Condizione Aggiuntiva CA08 – "Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori"	Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.10.000,00 per singolo veicolo e €.30.000,00 per anno assicurativo. Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 5%.
Condizione Aggiuntiva CA09 – "Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi"	Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.250.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00. Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 5%.
Condizione Aggiuntiva CA10 – "Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi"	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso o dallo stesso fatti erigere per il tempo necessario all'esecuzione delle opere previste. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.15.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00. Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 5%.
Condizione Aggiuntiva CA11 – "Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori"	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato limitatamente a lavori eseguiti presso terzi, per danni materiali e diretti: • a cose di proprietà di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • ai locali nei quali si esegue l'attività; • alle cose di proprietà di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi; • alle cose di proprietà di terzi sulle quali si eseguono i lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso, descritta in polizza. La garanzia non è operante in riferimento a cose aventi valore artistico o affettivo, collezioni in genere, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, ceramiche e vasellame in genere, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.30.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00. Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 20%.
Condizione Aggiuntiva CA12 - "Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate"	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché i danni stessi siano derivanti da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.30.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.300,00.

	Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 15%.
Condizione Aggiuntiva CA13 – "Danni da inquinamento accidentale"	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura repentinamente emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata. Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze. L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.250.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00. Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 1%.
Condizione Aggiuntiva CA14 – "Danni da incendio"	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi di cui alla CA11 "Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori", i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e/o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi" e/o "rischio locativo", tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la
	suddetta polizza incendio. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.100.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.
	Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 1%.
Condizione Aggiuntiva CA15	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti. In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €. 15.000,00 per sinistro e
- "Danni a condutture ed impianti	di €.50.000,00 per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.
sotterranei"	Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 1%.
Condizione Aggiuntiva CA16	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
- "Danni da cedimento o franamento del terrono"	In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €. 15.000,00 per sinistro e di €.30.000,00 per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00.
terreno"	Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 5%.
Condizione Aggiuntiva CA17 – "Errato trattamento dei dati personali"	Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti d a comportamento illecito.
	In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €. 30.000,00, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 1%.

Condizione Aggiuntiva CA18 – "Lavori di edilizia e di scavo"

Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende il rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all'attività principale descritta nella scheda di polizza.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.15.000,00 per sinistro e di €.50.000,00 per anno assicurativo, previa applicazione della franchigia di €.500,00.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato non paga nessun un aumento del premio RCT e la sua attivazione è effettuata a semplice richiesta.

Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende:

a) La responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successive modificazioni, per danni a terzi conseguenti ad errori o difetti di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti in fabbricati civili ed industriali, anche se non da lui installati, dopo l'esecuzione dei lavori.

La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al terziario o ad altri usi.

La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati ad HDI non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile da documentazione certa.

- b) La responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, per fatti ed omissioni da cui siano derivati danni:
- cagionati dai veicoli a motore, riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione;
- ai veicoli medesimi.

La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di riconsegna al cliente, rilevabile da documentazione certa.

c) La responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose installate, manutenute o riparate.

La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori, rilevabile da documentazione certa.

Condizione Aggiuntiva CA19 "Responsabilità civile postuma"

Sono esclusi:

→relativamente al punto a):

- i danni alle attrezzature, alle cose e agli impianti installati, riparati, manutenuti;
- qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli impianti e delle attrezzature;
- i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- i danni causati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni causati da attività di manutenzione o installazione di scale mobili, ascensori, montacarichi e simili;

→ relativamente al punto b):

- i danni derivanti da mancato uso o disponibilità dei veicoli;
- i danni alle parti oggetto della riparazione, revisione o manutenzione;

→ relativamente al punto c):

- i danni alle cose installate, ovvero direttamente oggetto di riparazione e/o manutenzione, nonché le spese inerenti alla sostituzione o riparazione delle stesse:
- i danni derivanti da vizi o difetti originari dei prodotti da chiunque fabbricati;
- i danni da mancato uso o disponibilità.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.10.000,00 per danni alle cose ed €.150.000,00 per danni alle persone, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 25%.

Condizione Aggiuntiva CA23 – "Danni a cose di terzi in consegna o custodia"

Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, con esclusione di quelle costituenti oggetto o strumento dei lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso descritta in polizza e con esclusione dei danni da furto.

La garanzia non è operante relativamente ad imbarcazioni, natanti e/o veicoli.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.2.000,00 per singolo oggetto ed €.10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 20%.

Condizione Aggiuntiva CA24 – "Danni ad imbarcazioni e natanti in consegna e/o custodia"

Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia R.C.T. comprende i danni ad imbarcazioni e natanti in consegna o custodia all'Assicurato ormeggiati a banchine fisse o galleggianti o tirati in secco, nonché i danni conseguenti alle operazioni di movimentazione a terra, alaggio, varo, rimessaggio, manutenzione e riparazione, purché detti danni si verifichino nell'ambito di ubicazione del rischio indicato nella Scheda di polizza.

Relativamente ai natanti ormeggiati, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per danni conseguenti a rottura, insufficienza, cattiva esecuzione degli ormeggi.

Sono comunque esclusi i danni:

- conseguenti a furto o incendio.
 - conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- alle cose trovantesi nei natanti/ imbarcazioni stesse.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.15.000,00, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 20%.

Condizione Aggiuntiva CA33

- "Raddoppio

sottolimiti"

Richiamando in operatività questa Condizione, relativamente alle seguenti Condizioni Aggiuntive:

CA08) Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;

CA09) Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi;

CA10) Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi:

CA11) Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

CA12) Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate;

CA14) Danni da incendio;

CA19) Responsabilità civile postuma;

CA23) Danni a cose di terzi in consegna o custodia;

CA24) Danni ad imbarcazioni in consegna e/o custodia;

CA35) Danni a veicoli in consegna e/o custodia;

si intendono raddoppiati i sottolimiti previsti, fermi comunque i massimali indicati nel frontespizio della Scheda di polizza ed i relativi massimo di scoperto.

Per la CA19 "Responsabilità civile postuma" si intende raddoppiato altresì il periodo di validità temporale della garanzia.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 25%.

Condizione Aggiuntiva CA35 – "Danni a veicoli in consegna e/o custodia"

Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia R.C.T. comprende i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro, in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, lavaggio, manutenzione, riparazione od oggetto di installazione di impianti o accessori, purché detti danni si verifichino nei locali o nelle aree di pertinenza dell'azienda assicurata.

La garanzia vale anche per i danni cagionati ai veicoli in seguito a caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili, nonché a seguito di movimentazione, esclusivamente all'interno delle aree di pertinenza dell'azienda, da parte di personale dell'Assicurato, purché dotato della patente di guida pertinente al tipo di veicolo.

Sono comunque esclusi i danni:

- consequenti a furto o incendio:
- conseguenti a mancato uso o disponibilità;

alle cose trovantisi nei veicoli stessi.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.10.000,00 per singolo veicolo e €.20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 20%.



Che cosa non è assicurato?

Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.T. e per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



Esclusioni

relative alla

garanzia R.C.T.

Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare".

La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:

A) i danni:

- 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;

B) i danni consequenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;

C) i danni da proprietà e/o uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D) i danni:

- 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

2) all

- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

E) i danni:

- 1) a condutture, impianti sotterranee e subacquei;
- 2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- a cose da furto:
- 4) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;
- 5) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- 6) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;

F) i danni cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

G) i danni derivanti:

- 1) dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- 2) da detenzione o impiego di esplosivi;
- da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 5) da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
- H) i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:
 - 1) dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;
- 2) da campi elettromagnetici;
- 3) da muffe, virus e batteri tossici, patogeni o comunque dannosi;
- 4) da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
- 5) in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

I) i danni derivanti:

- da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi:
- 2) da acqua piovana e agenti atmosferici in genere;
- 3) da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;
- L) i danni consistenti in:
 - 1) perdite patrimoniali "pure", cioè disgiunte e non conseguenti a danni a persone e/ o cose .

SEZIONE II NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)



Che cosa è assicurato?

Oggetto dell' assicurazione RCO-"Garanzia

Base"

Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di €.2.500.000,00.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni in tal senso

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Richiamando in operatività questa Condizione, le condizioni di assicurazione della garanzia di cui sopra "Oggetto dell'assicurazione RCO-Garanzia Base" si intendono annullate e così sostituite:

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

Condizione Aggiuntiva CA26 - "R.C.O. con estensione al danno biologico"

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di €.2.500.00.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCO del 10%.

Segnaliamo che qualora il Cliente/Assicurato decidesse di ritenere a proprio carico una franchigia maggiore, la Tariffa prevede che per adeguamento della franchigia a €.5.000,00, l'aumento del premio si intende ridotto al 5%.

Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale.

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Condizione aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;
- per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing".

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'Assicurato dichiara:

- per le maiatile professionali riconducibili o comunque conne

- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

La presente garanzia è prestata con i limiti previsti in polizza *che rappresentano la massima esposizione di HDI per uno o più sinistri* anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite del 50% del massimale assicurato per la RCO.

Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCO del 25%.



Condizione

Aggiuntiva CA27 -

"Malattie

professionali"

Che cosa non è assicurato?

Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare".

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- 1) malattie professionali, salvo non sia attivata la specifica Condizione aggiuntiva;
- detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.

- 4) malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
- 5) presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 6) campi elettromagnetici e muffe tossiche;
- 7) tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;
- 8) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

9) o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per tutte le Sezioni sono operanti le condizioni comuni che seguono e che pertanto si intendono a valere per tutto il contratto.



Che cosa è assicurato?

Le seguenti Condizioni Particolari sono valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza

Condizione Particolare CP6 - Proroga termini pagamento del premio

Il termine per il pagamento delle rate di premio successive alla prima – indicato nel DIP per polizze con "tacito rinnovo" in 15 giorni al paragrafo "Quando comincia la copertura e quando finisce?", viene elevato a trenta giorni.

Condizioni Particolari relative a tutte le Sezioni

Condizione Particolare CP7 - Proroga termini denuncia dei sinistri

Il termine per la dichiarazione di sinistro, di cui al successivo paragrafo "Che obblighi ho? Che obblighi ha l'Impresa?" viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza.

<u>Condizione Particolare CP8 - Subappaltatori: coesistenza altra assicurazione – secondo rischio</u>

Se i subappaltatori sono già assicurati con propria polizza per le garanzie prestate con il contratto e la copertura è in corso di validità, le garanzie contrattuali prestate dalla polizza in favore dei subappaltatori stessi, *fermi i massimali assicurati*, sono prestate per l'eccedenza rispetto a quelli in corso con le altre polizze stipulate dai subappaltatori.

La presente Condizione Particolare opera nell'esclusivo presupposto che sia operante la Condizione Aggiuntiva CA06 "Cessione di lavori in subappalto".

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni



Che cosa non è assicurato?

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

HDI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

HDI ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

HDI non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori del Territorio italiano, qualora HDI non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento di HDI avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.



Ci sono limiti di copertura?

Si rimanda ai limiti di ciascuna Sezione



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia, all'Ufficio di Rappresentanza o all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia deve essere:

- > Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email;
- Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite:
 - > posta elettronica certificata a: sinistri@pec.hdia.it oppure a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;
 - a mezzo raccomandata postale indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 00144 Roma;
 - ▶ fax ad HDI Assicurazioni al numero verde: 800 60 61 61.

Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia.

Assistenza diretta/in convenzione: Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.

Gestione da parte di altre Imprese: Il contratto non ne prevede.

Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Cosa fare in

caso di sinistro

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP

Obblighi dell'Impresa:

I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.



Quando e comedevo pagare?

Premio

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP

Rimborso	
	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP	
Sospensione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP	

Come posso disdire la polizza?		
Clausola di tacito rinnovo	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP	
Risoluzione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP	



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è un prodotto rivolto alla salvaguardia del patrimonio delle imprese esercenti attività produttive industriali ed artigiane dei più diversi settori – escluse le attività rientranti nel settore dell'edilizia assicurabili con il prodotto destinato alle imprese edili.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 18,0% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 18,0 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

Il contratto RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE INDUSTRIALI è soggetto alla tassazione del 22,25%.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdia.it; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma. Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it	
DDIMA DI DICODDEDE ALL'ALITORITÀ CIUDIZIADIA è monsibile, im planni quei monscervio, currelevei di nictorii eltermetini		

di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it.	

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.